



## **Terre da scavo, il Decreto Anticrisi non li considera rifiuti**

*I materiali edili non contaminati devono essere reimpiegati nello stesso luogo dell'estrazione*

Novità in materia di rifiuti e materiali da scavo. L'evoluzione sul riciclo dei materiali edili arriva dal **Decreto Legge anticrisi 185/2008**, che **all'articolo 20** trae ispirazione dalla **Direttiva Comunitaria 2008/98/CE** del 19 novembre scorso.

Secondo Bruxelles devono considerarsi rifiuti i materiali di cui si intende disfarsi, senza prevedere la riutilizzazione diretta. È quindi desumibile che non possano essere classificati come tali gli inerti derivanti da scavi o demolizioni.

Secondo il DI perché il materiale da scavo sia reimpiegabile è necessario che non sia contaminato e che venga riutilizzato nello stesso luogo dell'estrazione. Le imprese possono quindi trasformare un precedente costo in valore economico, rendendo possibile la realizzazione di considerevoli risparmi.

Reimpiegare il materiale da scavo non significa solo non doverlo smaltire, ma anche non doverlo procurare altrove. Precedentemente invece per riutilizzare gli inerti l'impresa doveva individuare già in fase di realizzazione gli interventi da realizzare, garantendo anche l'integrale utilizzo delle terre. La costituzione delle stesse non poteva essere alterata con trattamenti volti a garantire la tutela ambientale. La terra doveva poi essere usata entro un anno. Tutte condizioni da accertare in fase di Via, Valutazione dell'impatto ambientale.

Data la complessità delle procedure, spesso le imprese preferivano comunque considerare i materiali da scavo come rifiuti e comprare altrove la terra. Per un cantiere di dimensioni medio piccole, che produce circa 4 mila tonnellate di terra, il costo per il suo smaltimento si aggira intorno ai 20 mila euro, calcolati in base alle diverse tariffe regionali. Cifra a cui va aggiunto il costo di trasporto.

**Fabrizio Cavagnoli**



**IPQ Tecnologie**